



SENTENZA N. 522/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso in riassunzione iscritto al numero **73682** R.G, depositato in data 26.7.2022 ad istanza di:

1. **(omissis)**
2. **(omissis)**
3. **(omissis)**
4. **(omissis)**
5. **(omissis);**
6. **(omissis)**

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Rodolfo Costa ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Napoli, via Edgardo Cortese n. 13 (pec: rodolfocosta@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno rappresentato quanto segue:

- di essere stati tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato con mansioni di operaio e tecnici di manutenzione, come dettagliatamente indicato nel ricorso introduttivo;
- che dal *curriculum* lavorativo rilasciato individualmente dalle Ferrovie dello Stato (Trenitalia s.p.a.) in favore di ciascun lavoratore risultava l'esposizione ultradecennale alle polveri di amianto;
- di avere tutti presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dei benefici pensionistici ai sensi dell'art. 3 d.m. del 27.10.2004;
- che con provvedimenti comunicati nei mesi di ottobre e novembre 2012 l'INAIL, esprimendosi in difformità dalle valutazioni tecniche contenute nei *curricula* rilasciati dal datore di lavoro, aveva negato la sussistenza della esposizione qualificata ultradecennale, individuando per tutti i lavoratori quale data di cessazione della esposizione il 30.4.1982;
- che l'INAIL aveva fondato tale giudizio sulla assenza di documentazione che provasse l'esposizione oltre tale data;
- che ritenendosi lesi, gli istanti avevano agito innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore per ottenere quanto ritenuto di spettanza;
- che tale Tribunale aveva accolto la domanda ma la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della sentenza di I grado, aveva dichiarato l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa all'INPS;
- che in data 15.9.2017 avevano tutti presentato la menzionata domanda amministrativa di ricostituzione per motivi contributivi, allegando i certificati rilasciati dall'INAIL sulle domande presentate nel 2005. Decorsi i novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto, i medesimi ricorrenti depositavano ricorsi

online presso l'INPS in opposizione al silenzio suddetto in data 7.3.2018, e decorsi altresì i termini del silenzio-rigetto anche in ordine alla medesima, agivano nuovamente innanzi al Tribunale di Nocera il quale, tuttavia, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

- pertanto, con ricorso in riassunzione del 26.7.2024, adivano questa Corte affinché fosse accertato e dichiarato lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione qualificata alle polveri di amianto per i medesimi periodi indicati nei *curricula* rilasciati dalle Ferrovie dello Stato, con diritto ai benefici di legge e vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;

- con comparsa del 25.7.2024 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto autonomo al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla l. n. 257/1992 e al d.l. n. 269/2003 e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda con richiesta, in subordine, di accertamento della prescrizione dei ratei arretrati di pensione;

- con note del 9.10.2024, la difesa dei ricorrenti preliminarmente si opponeva alla eccezione di prescrizione (decennale e quinquennale) del diritto azionato avanzata dall'INPS. Quanto alla prescrizione decennale, ne individuava la decorrenza alla conclusione del procedimento amministrativo presso l'INAIL, vale a dire alla data di notifica nei loro confronti dell'ultimo provvedimento negativo (5.11.2012). Deduceva, in ogni caso, il successivo compimento di plurimi atti interruttivi della prescrizione (deposito del primo ricorso presso il Tribunale di Salerno in data 16.7.2012; successiva riassunzione del medesimo presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.6.2013). Nel merito, insisteva per l'accoglimento della domanda riportandosi alle argomentazioni dei propri scritti

difensivi;

- all'odierna udienza, l'avv. Rodolfo Costa per i ricorrenti ha respinto l'eccezione di prescrizione, *ex adverso* formulata, contestandone il *dies a quo* e rappresentando sia il mancato decorso del termine di legge che il compimento di atti interruttivi. Ha, infine, concluso per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Tellone, per l'INPS, si è riportato alla memoria depositata insistendo come in atti;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

In via dirimente ed assorbente dev'essere scrutinata l'eccezione di prescrizione del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva sollevata dall'INPS *ex l. n. 257/1992 e d.l. n. 269/2003*.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

Come noto, il termine di prescrizione decennale ordinario, alla scadenza del quale si estingue in via definitiva il diritto alla rivalutazione contributiva, decorre dal momento della consapevolezza del lavoratore del rischio di esposizione all'amianto (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 10885/2016; C.d.c., Sez. Giur. Campania, sent. n. 177/2022).

Per tale profilo, è stato, innanzitutto, chiarito che “*dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore*” (Cass. Civ., sent. n. 15008/2005 e n. 10980/2015).

L'esposizione all'amianto e la sua durata sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato il quale è tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'Ente previdenziale onerato

dell'applicazione del moltiplicatore contributivo, attraverso un'apposita domanda amministrativa, e a darne dimostrazione (Cass. Civ., sent. n. 11399/2012).

Per contro, non essendo l'INAIL l'Ente erogatore della prestazione previdenziale e, quindi, il debitore della prestazione invocata, la domanda formulata a detto Istituto, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. II Appello, sent. nn. 107/2016 e 735/2016), non può considerarsi atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.

Del resto, l'esito positivo della domanda di accertamento di esposizione all'amianto, rivolta all'INAIL, costituisce soltanto uno dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici, e non può ritenersi sostitutiva della espressa richiesta degli stessi all'INPS, unico competente alla erogazione, trattandosi di soggetti giuridici diversi con competenze differenti e di domande aventi contenuti non sovrapponibili (accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dei benefici, l'una, e richiesta dei benefici, l'altra). Peraltro, va evidenziato che la circostanza stessa che il soggetto inoltri l'istanza all'INAIL per ottenere la certificazione dell'esposizione all'amianto comprova, in modo inoppugnabile, la consapevolezza dell'avvenuta esposizione) (in proposito, già Sez. Giur. Campania, sent. n. 177/2022).

Va, da ultimo, rilevato come il lavoratore, pensionato o meno, che agisca in giudizio, previa domanda amministrativa, non possa invocare il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, poiché *“tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva”* (Cass., sent. n. 1629/2012 e Cass., Sez. VI, sent. n. 10887/2016).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va

osservato che la consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla avvenuta esposizione all'amianto deve ritenersi acquisita con l'entrata in vigore della l. n. 257/1992 e d.l. n. 269/2003 (che ha esteso i benefici ai pubblici dipendenti) o, tutt'al più, alla data di inoltro all'INAIL delle domande di riconoscimento dell'esposizione qualificata avvenuto entro il termine del 30.6.2005.

Conseguentemente, dall'anno 2005 alla data di notifica all'INPS del ricorso innanzi al Tribunale di Nocera (anno 2022), risultando la tardività ai fini interruttivi dell'istanza amministrativa indirizzata all'INPS in data 15.9.2017, si rileva la prescrizione della pretesa azionata per lo spirare del termine decennale di legge.

Per tutti i motivi illustrati, si dichiara la prescrizione del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla l. n. 257/1992 e al d.l. n. 269/2003.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda oggetto del presente scrutinio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara la prescrizione del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva;
2. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2024.

Il Giudice Unico
(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale